



44609-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

ACR

Composta da

ANDREAZZA GASTONE

- Presidente -

Sent. n. sez. *1393*

ACETO ALDO

UP - 17/06/2021

CORBO ANTONIO

R.G.N. 6113/2021

NOVIELLO GIUSEPPE

MARIA CRISTINA AMOROSO

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(omissis) , nato in (omissis)

avverso la sentenza del 2/10/2018 della Corte d'appello di Perugia.

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere MARIA CRISTINA AMOROSO;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso,

Ricorso trattato ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020

In caso di diffusione del presente provvedimento
omissioni, pena art. 32
gli atti di cui all'art. 32
a norma dell'art. 32
d.lgs. 10/10/2018 n. 32
 di deposito
 e in forma di atto
 imposte dalla legge

IL CANCELLIERE
Liana Mariani

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 02/10/2018, il Tribunale di Terni dichiarava (omissis) colpevole del reato ascrittogli e, ritenuta l'attenuante di cui all'articolo 609 - bis, ultimo

A

comma, cod. pen., concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni uno e mesi due di reclusione oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile.

La Corte d'appello di Perugia, adita dall'imputato, in data 26/06/2020 confermava la decisione del giudice di primo grado.

2. Avverso la pronuncia della Corte d'appello, l'imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi.

3. Nei primi due motivi di ricorso si deduce la violazione dell'art. 606 comma lett. b), e) cod. proc. pen. in relazione alla mancanza, contraddittorietà, illogicità della motivazione, errata qualificazione giuridica dei fatti contestati quali violazioni dell'art. 609 bis cod. pen.

Argomenta il ricorrente l'erronea interpretazione della legge penale per avere la Corte d'appello ritenuto di ricondurre all'interno della fattispecie di violenza sessuale il tocco del fianco della persona offesa che non presentava alcuna valenza di "atto sessuale", trattandosi di un contatto avvenuto nell'ambito di un litigio volto a recuperare il possesso delle chiavi della casa patronale che la donna rifiutava di consegnargli.

La natura sessuale, ad avviso della difesa, sarebbe stata illogicamente e contraddittoriamente desunta dalla mera percezione della persona offesa che, nelle sue dichiarazioni ha riferito di aver avuto la sensazione che la mano sul fianco postale dall'imputato avesse lo scopo di "tirla giù dallo sgabello" per finalità sessuali, avendo già in altre occasioni subito approcci sessuali non consensuali, e dalle dichiarazioni di terzi che nulla di utile avrebbero invece detto sullo specifico punto essendo giunti nel luogo del "tocco" dopo che lo stesso si era già consumato.

4. Nell'ultimo motivo di ricorso si lamenta l'erroneità e la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui interloquisce, rigettandolo, sul motivo di gravame relativo alla quantificazione del danno liquidato, motivo mai presentato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La vicenda processuale scaturisce dalla denuncia della persona offesa, collega di lavoro dell'imputato, la quale lamenta di essere stata oggetto di avances sessuali consistite nel tocco su di un fianco mentre si trovava in piedi su uno sgabello intenta a svolgere le proprie mansioni domestiche presso l'abitazione del comune datore di lavoro.

La difesa deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione della condotta quale violenza sessuale perché priva della valenza necessaria a configurare l'atto sessuale trattandosi di uno sfioramento avvenuto nel contesto di un diverbio sorto per la gestione del possesso delle chiavi dell'abitazione in cui entrambi prestavano il proprio servizio.

A tal riguardo occorre muovere dalla nozione di "atti sessuali", di cui all'art. 609-bis cod. pen., che, secondo la giurisprudenza pacifica, implica necessariamente il coinvolgimento della corporeità sessuale del soggetto passivo dovendo infatti questi essere costretto a "compiere" o a "subire" gli stessi

La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, precisato che l'atto sessuale, cui la norma fa riferimento, deve comunque coinvolgere la corporeità sessuale del soggetto passivo il quale, stabilisce l'art. 609-bis, deve essere costretto "a compiere o subire atti sessuali" (Sez. 3, n. 23094 del 11/05/2011, T., Rv. 250654; Sez. 3 n. 2941, 3/11/1999; Sez. 3, n. 2941 del 28/09/1999, Rv. 215100). Tale requisito è stato ritenuto infatti determinante, nelle menzionate decisioni, per distinguere l'atto sessuale propriamente detto da tutti gli altri atti che, sebbene significativi di concupiscenza sessuale, siano tuttavia inidonei ad intaccare la sfera della sessualità fisica della vittima, in quanto comportano esclusivamente un'offesa alla libertà morale o al sentimento pubblico del pudore, come avviene nel caso dell'esibizionismo, dell'autoerotismo praticato in presenza di altri costretti ad assistervi o del "voyeurismo".

La nozione di atti sessuali attualmente contemplata dal codice penale comprende in sé entrambi i concetti di congiunzione carnale e di atti di libidine in precedenza considerati dal legislatore, con la conseguenza che devono ritenersi estranei a tale nozione tutti gli atti o comportamenti che non si risolvano in un contatto corporeo tra soggetto attivo e soggetto passivo o che, pur coinvolgendo il corpo altrui, non denotino alcuna valenza in termini di estrinsecazione della "libido".

Per quanto riguarda, poi, gli atti indirizzati a zone non definibili come erogene, è insegnamento della Corte di legittimità che essi configurino violenza sessuale, nella forma consumata e non tentata, allorquando, in base ad una valutazione complessiva della condotta che tenga conto del contesto ambientale e sociale in cui l'azione è stata realizzata, del rapporto intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante, possa ritenersi che abbiano inciso sulla libertà sessuale della vittima. (Sez. 3, n. 43423 del 18/09/2019, P., Rv. 277179).

Tanto premesso, osserva il Collegio che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha qualificato la condotta come atto sessuale perché "coinvolgente la corporeità sessuale", senza però spiegare le ragioni di tale connotazione specifica in presenza di un comportamento consistito nel tocco di un fianco con una mano e in assenza di altri

gesti o parole denotanti un intento di carattere sessuale, al di là dell'interpretazione come tale data dalla persona offesa.

3. Alla luce dei rilievi sopra esposti si impone, conclusivamente, l'annullamento della sentenza impugnata, risultando assorbiti i restanti motivi di impugnazione, con rinvio alla Corte di appello di Firenze la quale dovrà, sulla base degli atti e salva ogni ritenuta opportuna ulteriore acquisizione istruttoria, verificare se, nel comportamento del (omissis), anche sulla base di un giudizio sinteticamente fondato sulla complessiva ricostruzione della obbiettività del contesto in cui essi sono storicamente inseriti, siano o meno riscontrabili gli elementi sintomatici della direzione finalistica della sua condotta come diretta alla soddisfazione o quanto meno alla eccitazione dell'istinto sessuale, o se la stessa sia stata determinata esclusivamente da una finalità del tutto scevra da ogni componente di carattere sessuale.


4. Per le ragioni che precedono, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo giudizio alla Corte d'appello di Firenze

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio alla Corte d'appello di Firenze

Così deciso il 17/06/2021.

Il Consigliere estensore

Maria Cristina Amoroso


Il Presidente

Gastone Andreazza


Dispone, a norma dell'art. 53 del d.lgs. 30 giugno 2000, n. 196, che – a tutela dei diritti o della dignità degli interessati – sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessi in essa riportati.

